



OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 4/2014

1. LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SI ESPRIME SUL POSSESSO DEL REQUISITO ANAGRAFICO MINIMO RICHIESTO AL SOGGIORNANTE E AL CONIUGE AI FINI DEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE

[Marjan Noorzia \(Causa C-338/13\) sentenza della Corte di giustizia \(Seconda Sezione\) del 17 luglio 2014 \(ECLI:EU:C:2014:2092\)](#)

Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l'età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento – Interpretazione conforme.

L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.

La sentenza in oggetto origina da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia UE dal *Verwaltungsgerichtshof* (tribunale amministrativo austriaco) concernente l'interpretazione della [direttiva 2003/86/CE](#), del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e, in particolare, e per la prima volta, della norma prevista all'articolo 4, paragrafo 5, riguardante il requisito anagrafico, stabilito nel tetto minimo del ventunesimo anno di età, che deve essere posseduto dal soggiornante e dal coniuge affinché il ricongiungimento «possa aver luogo»; ciò al fine di prevenire il fenomeno dei matrimoni forzati. Il dubbio interpretativo sorto in capo al giudice *a quo* con riguardo a tale requisito anagrafico derivava dalla normativa austriaca vigente in materia di stabilimento e soggiorno, la quale stabilisce che coniugi e partner registrati dei soggiornanti devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda. Infatti, la signora *Noorzia*, cittadina afghana, aveva richiesto alle autorità austriache un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con il suo sposo, anch'egli cittadino afghano ma residente in Austria. Le autorità competenti hanno rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno alla signora *Noorzia*, motivandolo con la mancanza del

requisito anagrafico del ventunesimo anno di età dello sposo soggiornante al momento della presentazione della domanda, quindi in conformità a quanto previsto dalla normativa austriaca applicabile, e nonostante lo stesso avesse compiuto ventuno anni prima che le autorità austriache avessero adottato la decisione di rigetto, quindi nelle more dell'iter procedurale di accoglimento o rigetto della domanda di ricongiungimento. Conseguentemente al ricorso della signora *Noorzja* avverso la decisione di rigetto del Ministero federale dell'Interno, il tribunale amministrativo competente ha ritenuto che l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, non indichi chiaramente a quale momento ci si debba riferire per valutare se il limite di età minima di ventun anni previsto dalla legge austriaca sia raggiunto. In base a quanto precede, il giudice del rinvio ha posto alla Corte UE la questione pregiudiziale interpretativa concernente se la norma della direttiva appena ricordata osti o meno ad una norma nazionale la quale stabilisca che il requisito anagrafico debba possedersi al momento della presentazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare.

La Corte di giustizia, nel rispondere al tribunale amministrativo austriaco, è stata piuttosto concisa, condividendo, in sostanza, le osservazioni del governo austriaco ed ellenico. Essa, infatti, si è espressa favorevolmente alla normativa austriaca oggetto della causa principale, affermando che l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, debba essere interpretato nel senso che non osti ad una normativa nazionale che prevede che i coniugi e i partner registrati debbano avere già compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati familiari ammissibili ai fini del ricongiungimento. La Corte di giustizia, nel motivare una tale interpretazione della disposizione in questione, si è limitata ad osservare che il legislatore UE, non precisando se le autorità nazionali debbano riferirsi al momento della presentazione della domanda o al momento in cui è adottata la decisione sul merito, ha inteso lasciare agli Stati membri un margine di discrezionalità, purché non fosse pregiudicata l'effettività del diritto UE. Inoltre, sempre secondo la Corte, il considerare il presupposto dell'età minima come soddisfatto alla data di presentazione della domanda sarebbe conforme ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Una siffatta interpretazione non rimetterebbe in alcun modo in discussione la finalità di prevenire i matrimoni forzati; anzi, sempre secondo la Corte, il richiedere una maggiore maturità fin dal momento della presentazione della domanda di ricongiungimento renderebbe meno semplice influenzare gli interessati affinché concludano un matrimonio forzato (punto 16 della sentenza). Di conseguenza, in ottemperanza al principio di effettività, la misura nazionale in questione non impedirebbe l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare né renderebbe quest'ultimo eccessivamente difficile. Per quanto riguarda la conformità al principio della certezza del diritto, invece, il criterio della data di presentazione della domanda garantirebbe un identico trattamento a tutti i richiedenti e soprattutto fa sì che l'esito della domanda dipenda da circostanze imputabili al richiedente e non alla durata del trattamento della domanda da parte dell'amministrazione nazionale competente, come nel caso in cui il requisito anagrafico dovesse essere soddisfatto al momento dell'adozione della decisione di accoglimento o rigetto della domanda (punto 18 della sentenza).

Come si è già avuto modo di accennare, la sentenza della Corte di giustizia nella causa di specie è piuttosto breve e soprattutto priva di un'analisi interpretativa della direttiva nel suo complesso, che tenga conto, in particolare, della sua finalità in generale e non di una singola disposizione come quella dell'articolo 4, paragrafo 5, oggetto del presente rinvio. Una tale analisi più approfondita sull'obiettivo generale della direttiva

2003/86, peraltro pienamente condivisibile, è stata condotta, invece, dall'Avvocato Generale *Mengozzi*, nelle sue [conclusioni presentate il 30 aprile 2014](#). In tale occasione, l'AG è approdato ad un'interpretazione diametralmente opposta a quella cui è poi arrivata la Corte; infatti, egli, sebbene abbia riconosciuto l'obiettivo specifico dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, nella prevenzione dei matrimoni forzati, ha comunque affermato che il perseguimento di tale obiettivo legittimo deve essere bilanciato con le esigenze che derivano dal diritto al rispetto della vita familiare delle coppie che si sposano in maniera autentica e che legittimamente richiedono il loro ricongiungimento all'interno di uno Stato membro UE in cui uno dei due è soggiornante. In sostanza, quindi, l'obiettivo specifico della prevenzione dei matrimoni forzati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, si porrebbe come eccezione alla regola generale del diritto al ricongiungimento familiare prevista dalla direttiva 2003/86. Di conseguenza, la facoltà riconosciuta agli Stati membri di porre delle condizioni all'esercizio di tale diritto deve essere interpretata in maniera restrittiva e il margine di discrezionalità riconosciuto agli stessi Stati membri non deve essere utilizzato per ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo generale della direttiva 2003/86, ossia favorire il ricongiungimento familiare, e l'effetto utile della stessa.

Partendo da tali osservazioni preliminari, l'AG *Mengozzi* ha ritenuto opportuno interpretare la disposizione in questione tenendo conto non soltanto del suo significato letterale, ma anche del contesto generale e degli obiettivi perseguiti dall'atto normativo di cui la singola disposizione in oggetto fa parte. L'AG *Mengozzi*, quindi, procedendo ad un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, ha ritenuto dover concludere che il momento in cui gli Stati membri possono esigere che il soggiornante ed il suo congiunto abbiano compiuto l'età minima di ventun anni, al fine di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, sia quello in cui il ricongiungimento possa aver luogo. È chiaro, quindi, sempre secondo l'AG, che tale momento non possa coincidere con quello in cui la domanda di ricongiungimento è presentata. In base a quanto precede, l'AG invitava così la Corte di giustizia ad interpretare l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, in modo ostativo rispetto a quanto previsto dalla normativa austriaca di riferimento.

Tuttavia, come si è avuto modo di osservare, la Corte di giustizia non ha in alcun modo tenuto conto delle conclusioni dell'AG *Mengozzi* e dell'analisi da questi condotta; concludendo, invece, nel senso che la norma di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86, non osti alla normativa austriaca oggetto della causa principale, la quale stabilisce che il requisito anagrafico del ventunesimo anno di età dei due coniugi o partner debba essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento.

Una tale sentenza, nel tentare di evitare il fenomeno dei matrimoni forzati, è senz'altro destinata a produrre degli effetti pratici piuttosto restrittivi nei confronti delle richieste di ricongiungimento familiare presentate da coniugi o partner "autentici", potendo essere loro richiesto di aver compiuto il ventunesimo anno di età prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare; ritardando così oltremodo l'eventuale riconoscimento del diritto in questione, soprattutto in quegli Stati membri in cui le procedure amministrative a tal riguardo non sono certamente note per la loro brevità. Un'interpretazione così restrittiva e formalistica del requisito anagrafico si porrebbe, a mio avviso, in contrasto con l'obiettivo generale della direttiva 2003/86, ossia quella di favorire il ricongiungimento familiare, diretta emanazione del diritto al rispetto della vita familiare, garantito dagli articoli 8 della CEDU e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (punto 43, conclusioni AG *Mengozzi*).

In virtù dei possibili effetti derivanti dalla sentenza in oggetto, l'auspicio per il futuro non può che essere quello di sollecitare una nuova pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sull'argomento. Le domande poste ai giudici UE, però, dovranno essere formulate in modo tale che la Corte di giustizia sia chiamata a riflettere e a pronunciarsi sul ricongiungimento familiare più in generale, magari attraverso l'intervento autorevole della Grande Sezione. Sembra essere questo, infatti, l'unico modo per poter porre rimedio alla pronuncia in oggetto, riportando il diritto al ricongiungimento familiare alla sua più consona posizione di obiettivo generale della direttiva 2003/86, le cui limitazioni dovranno necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva e pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'effetto utile. Un tale auspicabile risultato non potrà naturalmente prescindere dall'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della singola disposizione in oggetto e della direttiva nel suo complesso, in linea con quanto proposto dall'AG *Mengozzi* e, sfortunatamente, ignorato dalla Corte.

MICHELE MESSINA